



LEGGE REGIONALE

"Indicazioni programmatiche per il rilascio di nullaosta relativo alle grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Norme di attuazione".



LEGGE REGIONALE

"Indicazioni programmatiche per il rilascio di nullaosta relativo alle grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Norme di attuazione".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1  
(Contenuto)

1. La presente legge stabilisce le indicazioni programmatiche alle quali la Regione deve uniformarsi per il rilascio del nullaosta per le grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, "Disciplina del commercio", agli articoli 26 e 27. Esse hanno validità di quattro anni.

Art. 2  
(Oggetto)

1. Il "nullaosta" regionale è richiesto nei seguenti casi:
- a) per l'apertura di esercizi di vendita e di centri commerciali al dettaglio, quando la superficie di vendita, esclusi



magazzini e depositi, è superiore a mq. 1.500. Per i centri commerciali al dettaglio, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, gli esercizi di vendita non possono essere in numero inferiore a otto e devono essere inseriti in una struttura specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente; la superficie di vendita da prendere in considerazione ai fini del rilascio del "nullaosta" è rappresentata dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi ubicati nel centro commerciale;

- b) per l'apertura di esercizi al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie di vendita superiore a mq. 400, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, secondo le risultanze anagrafiche;
- c) per il trasferimento di sede di un esercizio o centro commerciale sottoposto a nullaosta regionale al di fuori del territorio comunale;
- d) per l'ampliamento della superficie di vendita già concessa con nulla-osta, quando si superano i limiti dimensionali previsti per ciascuna tipologia indicata al successivo art. 6;
- e) per la variazione merceologica dell'esercizio o del centro commerciale, quando la variazione interessa i generi di largo e generale consumo.

2. Le tabelle di largo e generale consumo di cui al presente articolo sono quelle di cui all'allegato 5 del d.m. 375/1988 e precisamente: Tab. I - IA - II - VI - VIII - IX.

### Art. 3

#### (Procedura per la richiesta del nullaosta)

- 1. La procedura per la richiesta del nullaosta è la seguente:
  - a) per singoli esercizi:  
La richiesta di nulla-osta previsto dagli articoli 26 e 27 della legge n. 426 del 1971 va effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione della domanda di apertura e



va trasmessa dal Sindaco alla Giunta regionale unitamente a tali domande;

b) per centri commerciali:

Colui che intenda creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare al Sindaco un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del Piano commerciale comunale e delle presenti indicazioni regionali. Ai soli fini della presentazione della domanda può non essere iscritto al Registro esercenti commercio (REC).

Coloro che intendono creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, possono chiedere al Sindaco che l'esame delle domande sia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del Piano commerciale comunale e delle presenti indicazioni regionali.

2. La domanda di nullavista deve essere corredata della seguente documentazione:

a) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa indicante:

- 1) nel caso di un singolo esercizio: superficie di vendita, tabelle merceologiche, iscrizione nel REC;
- 2) nel caso di centro commerciale: numero degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita per ciascun esercizio e relative tabelle merceologiche, nonché numero e superfici di eventuali attività paracommerciali ed extracommerciali;

b) cartografia progettuale da cui risulti la corografia della zona relativa all'area interessata, la collocazione della iniziativa rispetto alla viabilità, la documentazione relativa alla destinazione urbanistica dell'area medesima;

c) dimensione dell'area interessata alla iniziativa con la precisa indicazione del terreno disponibile, della superficie coperta e di quella afferente il parcheggio di pertinenza;

d) relazione tecnico-economica sull'iniziativa proposta, indicante:

- 1) stima dei residenti nell'area di attrazione prevista e delle eventuali presenze turistiche;
- 2) elenco delle strutture (o centri commerciali) della stessa tipologia esistenti nell'area di presunta attrazione;



3) ogni altro elemento utile di giudizio.

Art. 4  
(Obblighi dei Sindaci)

1. Il Sindaco trasmette alla Giunta regionale tutte le richieste di apertura di esercizi e centri commerciali sottoposte a nullaosta, purchè gli interessati abbiano i requisiti di legge, e cioè:

- a) in caso di centro commerciale: che il richiedente dichiari di essere "promotore di centro commerciale";
- b) in caso di singoli esercizi: che il richiedente sia iscritto al REC per le attività corrispondenti;
- c) che l'area o l'immobile indicato abbia la prescritta destinazione urbanistica.

2. Unitamente alle richieste di nullaosta, il Sindaco deve trasmettere alla Giunta regionale copia di tutti gli atti relativi alle domande entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.

Art. 5  
(Iter procedurale per il rilascio del nullaosta)

1. La decisione sul nullaosta deve essere adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Comune.

2. La decisione sul nullaosta deve essere comunicata dal Presidente della Giunta regionale, entro sette giorni dalla data della sua adozione, al Sindaco e, per conoscenza, al richiedente.



3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il Sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426 del 1971, nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico-sanitari e delle norme relative alla destinazione urbanistica.

4. Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al Sindaco delle domande di apertura senza che la Giunta regionale abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego, senza che il Sindaco abbia adottato i provvedimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426 del 1971, la domanda si intende respinta e, ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge n. 426 del 1971, è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego o dalla scadenza dei sei mesi di cui al presente comma.

5. I Sindaci devono trasmettere alla Giunta regionale copia del provvedimento di autorizzazione all'apertura delle strutture di vendita sottoposte a nullaosta regionale entro trenta giorni dalla data di emissione, nonché, entro gli stessi termini, trasmettere eventuali cessazioni di strutture di vendita munite di nullaosta e ogni variazione di superficie di vendita e di superficie di servizi eventualmente intervenute in data successiva al rilascio del nullaosta.

Art. 6  
(Tipologia)

1. Le attività di vendita al dettaglio sottoposte a nullaosta regionale sono classificate nelle seguenti tipologie:

- a) primo livello: comprendono esercizi despecializzati aventi superficie di vendita superiore a mq. 7.000;
- b) secondo livello: comprendono esercizi specializzati e despecializzati aventi superficie di vendita compresa tra 4.000 e 7.000 mq.;
- c) terzo livello: comprendono esercizi specializzati e despecializzati aventi superficie di vendita inferiore a mq.



4.000.

2. Le tipologie di primo livello relative alla tabella VIII devono essere autorizzate solo in "Centri commerciali" così come definiti dal comma 6 dell'art. 47 del d.m. 375/1988.

Art. 7  
(Modifiche merceologiche)

1. Il nullaosta regionale viene concesso per le tabelle merceologiche indicate nella domanda.
2. La modifica della composizione merceologica dell'esercizio o del centro commerciale, qualora comporti il superamento delle superfici di vendita concesse, deve essere autorizzata dal Comune se riguarda tabelle merceologiche non contingentate. Il Sindaco, nei termini previsti per l'apertura di nuovi esercizi, comunica l'accettazione al richiedente, nel rispetto dei regolamenti locali igienico-sanitari e di destinazione urbanistica, comunicando alla Giunta regionale le modifiche assentite.
3. Per modifiche riguardanti l'inclusione nell'esercizio commerciale o nel centro commerciale di prodotti di largo e generale consumo è necessario il preventivo nullaosta regionale, seguendo l'iter di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 8  
(Ampliamento delle strutture di vendita sottoposte a nullaosta)

1. L'ampliamento della superficie di vendita di una struttura sottoposta a nullaosta già in attività è subordinato a nullaosta



regionale nei limiti, per le tabelle contingentate, delle quote assegnate a ciascuna area in cui il Comune è compreso.

Art. 9

(Concentrazione di esercizi commerciali preesistenti)

1. Più esercizi in attività nella stessa area, anche se ubicati in Comuni diversi, possono trasferirsi in un unico punto di vendita, con superficie complessiva massima inferiore alla somma del doppio di quella posseduta da ciascun esercizio, purchè gli esercizi siano in attività da almeno tre anni nell'area.
2. La superficie è concessa in deroga a quella stabilita nelle presenti norme. Al momento dell'inizio dell'attività del nuovo esercizio gli esercenti devono cessare l'attività nei punti di vendita da cui è stato richiesto il trasferimento.
3. In caso di concentrazione in centro commerciale, a ciascun esercente sarà rilasciata una nuova autorizzazione dal Comune nel cui territorio è ubicato il centro commerciale.
4. Se la concentrazione avviene in un esercizio singolo, le precedenti autorizzazioni saranno sostituite da un'unica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è ubicato il nuovo esercizio.

Art. 10

(Quote di superficie ammissibile a nullaosta regionale)

1. Nel periodo di validità delle presenti indicazioni



programmatiche, per ciascuna area in cui è stato suddiviso il territorio regionale, distintamente per livello di attrazione commerciale, sono concedibili i nullaosta per le strutture di vendita di prodotti di largo e generale consumo sino al raggiungimento delle superfici-obiettivo, al lordo dell'esistente, indicate nelle tavole allegate alla presente legge.

2. In caso di richieste riguardanti tabelle merceologiche alimentari diverse dalla tabella VIII, le quote di superficie-obiettivo sono quelle indicate nella colonna "alimentare" delle tavole allegate alla presente legge.

3. Per "esistente" si intende l'effettiva estensione delle grandi strutture commerciali operanti, oggetto della competenza regionale riguardo al rilascio del nullaosta. A tal fine, la Regione, in relazione alle richieste di nullaosta, trasmette ai Comuni interessati le notizie in suo possesso circa l'effettività dell'estensione delle strutture di cui al precedente comma 1, invitando a fornire eventuali integrazioni entro trenta giorni, trascorsi i quali, in mancanza di risposta da parte dei Comuni, si intenderà confermato il dato in possesso della Regione.

4. Per esercizi da autorizzare con tabelle merceologiche non definite di largo e generale consumo non viene stabilita alcuna quota.

5. Ai fini del rilascio del nullaosta per esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, all'interno dell'area di Capitanata vengono individuate le seguenti sub-aree:

- SUB-AREA PUNTA DEL GARGANO

COMUNI	ABITANTI
Cagnano Varano	9.075
Carpino	4.784
Ischitella	4.126
Peschici	4.319
Rodi Garganico	3.890
Sannicandro G.	19.677
Vico del Gargano	8.381
Vieste	12.991



- SUB-AREA MONTI DELLA DAUNIA

COMUNI	ABITANTI
Alberona	1.269
Carlantino	1.449
Casalnuovo M.	2.374
Casalvecchio di P.	2.420
Celenza V.	2.299
San Marco la Catola	1.794
Volturara Appula	744

- SUB-AREA CERVARO

COMUNI	ABITANTI
Bovino	4.456
Candela	2.809
Celle di San Vito	297
Deliceto	4.304
Orsara di Puglia	3.530
Accadia	3.101
Anzano di Puglia	2.365
Chieuti	1.803
Faeto	1.009
Monteleone di Puglia	1.461
Panni	1.082
Rocchetta S. Antonio	2.292
Roseto Valfortore	1.513
Sant'Agata di P.	3.050
Castelluccio Valmaggiore	1.547

6. Il nullaosta regionale è concedibile per le seguenti quote di superficie di vendita:

- Sub-area Punta del Gargano:  
Tabelle I-I/A-II-VI-VIII: mq. 1500 complessivamente  
Tabella IX : mq. 810
- Sub-area Monti della Daunia:  
Tabelle I-I/A-II-VI-VIII: mq. 810 complessivamente  
Tabella IX : mq. 410
- Sub-area Cervaro:  
Tabelle I-I/A-II-VI-VIII: mq. 1300 complessivamente



Tabella IX

: mq. 810

7. Il nullaosta è concedibile, sino alla concorrenza delle quote sopra indicate, in tutti i Comuni compresi nelle sub-aree, purchè con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 11  
(Centri storici)

1. Qualora gli interventi siano proposti in "centri storici" così come delimitati negli strumenti urbanistici comunali, il nullaosta è rilasciato in deroga alle quote stabilite nel precedente art. 10 alle seguenti condizioni:

- a) che almeno il 50% della superficie di vendita sia rappresentato da esercizi già operanti nel Comune;
- b) che il numero degli operatori commerciali al dettaglio non sia inferiore a otto e siano integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- c) che siano inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi comuni gestiti unitariamente; l'intervento può essere realizzato anche in locali distinti ubicati in una via o piazza o altra area aperta al pubblico, purchè con caratteristiche omogenee e con gestione unitaria degli spazi comuni;
- d) che l'area in cui ubicare gli esercizi sia oggetto di interventi in materia di arredo urbano che configurino l'insieme degli esercizi come un tutto unitario e conferiscano a esso una specifica individualità.

2. In deroga a quanto stabilito dal successivo art. 14, le aree private destinate a parcheggio sono così stabilite: mq. 1,5 per 1 mq. di superficie di vendita complessiva e possono essere disponibili in un raggio di mt. 300 dal perimetro dell'area dell'intervento.



Art. 12  
(Quote residue)

1. Nel caso di quote residue che, per effetto di assorbimento parziale di quelle previste, risultino insufficienti all'attivazione di un esercizio del livello corrispondente, è possibile destinare le superfici residue al livello inferiore adottando la seguente relazione:  $S \times 1.2$ , ove "S" rappresenta la superficie residua.

2. La nuova quota di superficie si aggiunge a quella eventualmente disponibile con il livello inferiore ed è concedibile in uno dei Comuni in cui è prevista la superficie del livello corrispondente.

Art. 13  
(Esame richieste)

1. Le richieste di nullaosta saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Giunta regionale.

2. In caso di domande concorrenti nello stesso Comune, l'esame sarà effettuato in conformità di quanto stabilito dall'art. 30 della legge n. 426 del 1971. Le priorità sono:

- a) trasferimento nella stessa area;
- b) ampliamenti;
- c) accorpamento di esercizi preesistenti;
- d) nuove iniziative comprendenti una quota di esercizi da trasferire;
- e) nuova iniziativa.



Art. 14  
(Aspetti urbanistici)

1. L'esame della domanda di nullaosta in sede regionale avviene solo se l'ubicazione della struttura commerciale è prevista in area o immobili compatibili per insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende respinta.
2. La dotazione di aree private a parcheggio è prevista nelle seguenti misure minime:
  - a) centri commerciali mq. 2 per 1/mq. di superficie di tab. VIII + mq. 1,5 per 1/mq. di superficie di vendita e di somministrazione degli altri esercizi e dei servizi, oltre quelli di legge statale;
  - b) esercizi singoli: mq. 1,5 per 1/mq. di superficie di vendita per esercizi di tipologia di secondo e terzo livello, oltre quelli di legge statale.
3. Il possesso delle aree destinate a parcheggio, nelle misure indicate, è requisito essenziale, venuto meno il quale il nullaosta deve essere revocato.
4. I requisiti relativi al parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, di somministrazione o di servizi commerciali e paracommerciali, a qualunque titolo intervenute.

Art. 15  
(Validità del nullaosta)

1. Il nullaosta regionale ha validità di anni due dalla data della comunicazione all'interessato da parte del Sindaco.
2. In caso di comprovata necessità, la Giunta regionale concede una proroga per un periodo massimo di due anni, decorsi i quali il nullaosta si intende decaduto.



3. Il titolare del nullaosta decaduto potrà presentare nuova domanda, seguendo l'iter previsto nelle presenti norme.

Art. 16  
(Norme finali)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, prima della scadenza del quadriennio di validità, potrà apportare modifiche alle presenti norme con le stesse procedure previste per l'approvazione.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si rinvia alla legge n. 426 del 1971, al d.m. 375/1988 e ad altre disposizioni applicabili in materia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (sig. Alfonso Vigilante)

### 1) AREA DI CAPITANATA

TIPOLOGIA	Numero Insediamenti	abitanti nel bacino	superficie di vendita			comuni nel bacino
			alimantar	non alim.	tab.VIII	
primo livello	A1	213.562	3.400	4.800	8.200	Carapelle, Castelluccio V., Foggia, Lucera, Ortona, Orta Nova, Troia
	A2	155.159	3.100	4.200	7.300	Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Chieuti Rignano G., San Marco in Lamis, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore
	A3	84.648	2.900	3.800	6.700	Cerignola, Ortona, Orta Nova, Stornara, Stornarella
secondo livello	B1	105.797	2.300	2.600	4.900	Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo San Giovanni Rotondo
terzo livello	C1	54.610	2.000	2.000	4.000	Ascoli Satriano, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Ortona, Orta Nova, Stornara, Stornarella
	C2	47.264	2.000	2.000	4.000	Biocari, Castelnuovo della Daunia, Lucera, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Troia, Volturino
<b>TOTALE AREA</b>	<b>6</b>	<b>651.365</b>	<b>15.700</b>	<b>19.400</b>	<b>35.100</b>	

## 2) AREA OFANTINA

TIPOLOGIA	Numero insediamenti	abitanti nel bacino	superficie di vendita			comuni nel bacino
			alimantar	non alim.	tab.VIII	
primo livello	A1	140.630	3.000	4.000	7.000	Barletta, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Zapponeta
	A2	118.427	3.000	4.000	7.000	Andria, Minervino Murge, Spinazzola
terzo livello	C1	49.337	1.500	1.000	2.500	Trani
	C2	66.611	1.500	1.000	2.500	Canosa di Puglia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli
<b>TOTALE AREA</b>	<b>4</b>	<b>309.967</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>19.000</b>	

*[Handwritten signature]*

### 3) AREA NORD-BARESE

TIPOLOGIA	Numero insediamenti	abitanti nel bacino	superficie di vendita			comuni nel bacino
			alimentar	non alim.	tab.VIII	
primo livello	A1	276.890	3.000	4.000	7.000	Bisceglie, Bitonto, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi
secondo livello	B1	96.548	2.100	2.200	4.300	Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi
terzo livello	C1	48.822	1.600	1.200	2.800	Bitonto
<b>TOTALE AREA</b>	<b>3</b>	<b>277.564</b>	<b>6.700</b>	<b>7.400</b>	<b>14.100</b>	

17

4) AREA BARESE: QUOTA DI MERCATO 20%

TIPOLOGIA	Area	abitanti nel bacino	superficie di vendita			comuni nel bacino
			alimentar	non alim.	tab.VIII	
primo livello	A1	171.239	4.000	6.000	10.000	Bari
	A2	80.842	3.000	4.000	7.000	Binetto, Bitetto, Bitritto, Modugno Pulo del Colle, Toritto
	A3	113.945	3.000	4.000	7.000	Bari
	A4	98.418	2.500	3.000	5.500	Capurso, Cellamare, Mola di Bari Noicattaro, Triggiano, Valenzano
	A5	61.286	2.300	2.600	4.900	Bari
secondo livello	B1	37.852	2.000	2.000	4.000	Bari
terzo livello	C1	25.801	1.500	1.000	2.500	Mola di Bari
<b>TOTALE AREA</b>	<b>7</b>	<b>525.730</b>	<b>18.300</b>	<b>22.600</b>	<b>40.900</b>	

~~H~~

**5) AREA MURGIANA**

TIPOLOGIA	Numero insediamenti	abitanti nel bacino	superficie di vendita			comuni nel bacino
			alimentar	non alim.	tab.VIII	
secondo livello	B1	123.292	2.700	3.400	6.100	Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Poggiorsini
	B2	131.646	2.700	3.400	6.100	Castellana, Conversano, Gioia del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Turi
	B3	102.362	2.300	2.600	4.900	Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano delle Murge, Grumo Appula, Rutigliano, Sannicchiele di Bari, Sannicandro di Bari
secondo livello	B1	105.355	2.100	2.200	4.300	Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Sannicchiele di Bari, Santeramo in Colle
<b>TOTALE AREA</b>	<b>4</b>	<b>399.626</b>	<b>9.800</b>	<b>11.600</b>	<b>21.400</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten number]*

**6) AREA DEI TRULLI**

TIPOLOGIA	Numero insediamenti	abitanti nel bacino	superficie di vendita			comuni nel bacino
			alimentar	non allm.	tab.VIII	
secondo livello	B1	150.812	2.500	3.000	5.500	Alberobello, Locorotondo, Noci, Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano, Martina Franca
terzo livello	C1	77.374	1.800	1.600	3.400	Monopoli, Fasano
	C2	57.218	1.500	1.000	2.500	Ceglie Messapico, Ostuni
<b>TOTALE AREA</b>	<b>3</b>	<b>235.706</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<b>11.400</b>	

~~7~~

## 7) AREA IONICA

TIPOLOGIA	Numero insediamenti	abitanti nel bacino	superficie di vendita			comuni nel bacino
			alimentar	non alim.	tab.VIII	
primo livello	A1	258.028	4.500	7.000	11.500	Taranto, Francavilla Fontana, Villa Castelli, Carosino, Faggiano, Fragnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe
secondo livello	B1	89.346	2.300	2.600	4.900	Villa Castelli, Carosino, Faggiano, Grottaglie, Lizzano, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico
	B2	65.118	2.300	2.600	4.900	Avetrana, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella
	B3	60.667	2.200	2.400	4.600	Francavilla Fontana, Orta, Fragnano, San Marzano di San Giuseppe
	B4	80.274	2.500	3.000	5.500	Castellaneta, Ginosa, Mottola, Laterza, Palagianello
terzo livello	C1	45.601	1.500	1.000	2.500	Massafra, Palagiano
<b>TOTALE AREA</b>	<b>6</b>	<b>544.176</b>	<b>15.300</b>	<b>18.600</b>	<b>33.900</b>	

~~4~~

**8) AREA MESSAPICA**

TIPOLOGIA	Numero insediamenti	abitanti nel bacino	superficie di vendita			comuni nel bacino
			alimantar	non alim.	tab.VIII	
primo livello	A1	211.328	3.200	4.400	7.600	Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Latiano, Mesagne, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna
terzo livello	C1	111.645	1.700	1.400	3.100	Carovigno, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna
	C1	42.883	1.500	1.000	2.500	Carovigno, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni
<b>TOTALE AREA</b>	<b>3</b>	<b>234.013</b>	<b>6.400</b>	<b>6.800</b>	<b>13.200</b>	

*[Handwritten signature]*

9) AREA ALTO SALENTO

TIPOLOGIA	Numero insediamenti	abitanti nel bacino	superficie di vendita			comuni nel bacino
			alimentar	non alim.	tab.VIII	
primo livello	A1	273.695	3.100	4.200	7.300	Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Cavallino, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie
secondo livello	B1	116.850	2.600	3.200	5.800	Arnesano, Carmiano, Cavallino, Lequile, Leverano, Lizzanello, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Veglie, Vernole
terzo livello	C3	60.716	1.800	1.600	3.400	San Pancrazio Salentino, Guagnano, Leverano, Novoli, Salice Salentino, Veglie
<b>TOTALE AREA</b>	<b>3</b>	<b>287.712</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>	<b>16.500</b>	

*[Handwritten signature]*

### 10) AREA SALENTO

TIPOLOGIA	Numero insediamenti	abitanti nel bacino	superficie di vendita			comuni nel bacino
			alimentar	non alm.	tab.VIII	
secondo livello	A1	237.303	2.300	2.600	4.900	'Ardeo, Bagnolo del Salento, Calimera, Cannole, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano dei Greci, Copertino, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Palmariggi, Sanarica, San Donato di Lecce, Scorrano, Secil, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Zollino
terzo livello	C1	52.745	1.700	1.400	3.100	Galatone, Nardò, Porto Cesareo, Secil
	C2	43.829	1.500	1.000	2.500	Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Palmariggi, Sanarica, Scorrano, Uggiano La Chiesa
	C3	34.217	1.500	1.000	2.500	Bagnolo del Salento, Calimera, Cannole, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano dei Greci, Cursi, Martano, Martignano, Melendugno, Otranto
<b>TOTALE AREA</b>	<b>4</b>	<b>287.712</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>13.000</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

### 11) AREA BASSO SALENTO

TIPOLOGIA	Numero insediamenti	abitanti nel bacino	superficie di vendita			comuni nel bacino
			alimentar	non allm.	tab.VIII	
secondo livello	B1	248.981	2.500	3.000	5.500	Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Botrugno, Casarano, Collepasso, Corsano, Diso, Gullipoli, Matino, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morcinno di Leuca, Nociglia, Ortelle, Parabita, Poggiardo, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, San Cassiano, Sannicola, Specchia, Spongano, Supersano, Surano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Tuglie, Ugento
	B2	104.616	2.200	2.400	4.600	Alessano, Andrano, Botrugno, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morcinno di Leuca, Nociglia, Ortelle, Patù, Poggiardo, Presicce, Salve, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Specchia, Spongano, Surano, Tiggiano, Tricase
terzo livello	C1	36.492	1.600	1.200	2.800	Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Nociglia, Ortelle, Poggiardo, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Spongano, Surano
<b>TOTALE AREA</b>	<b>3</b>	<b>265.949</b>	<b>6.300</b>	<b>6.600</b>	<b>12.900</b>	

25

STIMA DELLA SUPERFICIE DI ABBIGLIAMENTO DESTINABILE AGLI ESERCIZI DI ALMENO 400 MQ

ARRE	abitanti	consumo pro-capite (milioni)	M.T. (miliardi)	superficie teorica (*)	extra- alimentare tab. VIII	superficie coperta da tab. VIII (**)	residuo
DI CAPITANATA	651.365	1,184	771,1	21.000	28.000	8.400	12.600
OPANTINA	309.967	1,170	362,6	9.900	12.600	3.800	6.100
NORD-BARESE	277.564	1,196	332,0	9.100	12.000	3.600	5.500
BARESE	525.730	1,250	657,1	17.900	22.500	6.800	11.100
MURGIANA	399.626	1,186	474,0	12.900	17.400	5.200	7.700
DEI TRULLI	235.706	1,208	284,8	7.800	9.200	2.800	5.000
IONICA	544.176	1,213	659,9	18.100	22.600	6.800	11.200
MESSAPICA	234.013	1,209	282,9	7.700	9.200	2.800	4.900
ALTO SALENTO	287.712	1,220	351,1	9.600	11.400	3.400	6.200
SALENTO	254.617	1,174	298,9	8.200	9.000	2.700	5.500
BASSO SALENTO	265.949	1,151	306,0	8.300	10.200	3.100	5.200
PUGLIA	3.986.425	1,199	4.780,5	130.400	161.100	49.400	81.000

(\*) 15% del Mercato Teorico, con produttività di 5,5 milioni al mq

(\*\*) 30% della superficie extra-alimentare di tab. VIII

42

96

AREE	abitanti	% di abitanti dell'area con servizio nei 30 minuti		
		di primo livello	di primo o secondo livello	di primo o secondo o terzo livello
DI CAPITANATA	651.365	72,2	82,7	85,3
OFANTINA	309.967	96,1	96,1	96,7
NORD-BARESE	277.564	99,8	100,0	100,0
BARESE	525.730	99,9	100,0	100,0
MURGIANA	399.626	89,0	93,4	93,4
DEI TRULLI	235.706	64,0	82,9	98,0
IONICA	544.176	80,3	95,8	95,8
MESSAPICA	234.013	90,3	99,8	100,0
ALTO SALENTO	257.712	95,9	95,9	99,8
SALENTO	254.617	93,2	93,2	99,5
BASSO SALENTO	265.949	93,6	100,0	100,0
PUGLIA	3.986.425	87,5	93,9	95,9



E' estratto del verbale della seduta dell'8 marzo 1995 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (sig. Alfonso Vigilante)